

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-4806 del 18/10/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oggetto                     | D.LGS n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA "CENTRO ECOLOGICO BAIONA" (PUNTI 5.1.a), 5.1.b), 5.2.a), 5.2.b), 5.3.a1), 5.3.a2), 6.11) DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 182 - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE - |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-4962 del 18/10/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dirigente adottante         | ALBERTO REBUCCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** D.LGS n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **HERAMBIENTE SPA** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA “**CENTRO ECOLOGICO BAIONA**” (PUNTI 5.1.a), 5.1.b), 5.2.a), 5.2.b), 5.3.a1), 5.3.a2), 6.11) DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 182 – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- per l'installazione IPPC denominata “**Centro Ecologico Baiona**” sita in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 182, **HERAmbiente SpA** avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 02175430392) risulta titolare dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 così come successivamente aggiornata per modifica non sostanziale con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3295 del 09/07/2019;
- con tale AIA n. 1562 del 29/03/2019 e smi si stabilivano alcune azioni di adeguamento/miglioramento ambientale tra cui l'individuazione, entro il 31/07/2019, di una soluzione progettuale per garantire un ulteriore contenimento delle emissioni odorigene derivanti dall'impianto TAS del Centro Ecologico Baiona, durante i periodi di fermata dell'esistente sistema di abbattimento afferente al punto di emissione E22 costituito da 2 scrubber posti in serie, con elevato rateo di marcia e soggetto a fermate per la pulizia dei corpi di riempimento;

VISTA in proposito la comunicazione di modifica dell'assetto impiantistico autorizzato con l'AIA n. 1562 del 29/03/2019 e smi presentata da HERAmbiente SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 30/07/2019 (ns. PG/2019/120023), contenente la soluzione progettuale individuata che consiste nell'adozione di un sistema di back-up a carboni attivi a cui convogliare, tramite ventilatore dedicato, gli sfiati della vasca di post-denitrificazione e post-aerazione (S18-A) e delle vasche di stoccaggio per rifiuti liquidi non pericolosi (S18-B/C/D) comprese relative vasche di rilancio (S16A/B, S17) a servizio delle rampe di scarico autobotti, dell'impianto TAS, evitandone lo scarico diretto in atmosfera nei periodi di fermata dell'esistente sistema di contenimento afferente al punto di emissione E22;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale”, in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO che con la modifica comunicata, il gestore prospetta in particolare l'adozione di un sistema di abbattimento mobile (filtro a carboni attivi su container trasportabile) da posizionare su una platea cementata di nuova realizzazione, in area a ridosso dell'esistente vasca S18A, previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune di Ravenna, quale necessario titolo abilitativo edilizio;

PRESO ATTO altresì che la suddetta modifica comunicata ai fini dell'AIA non costituisce di per se aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, per cui il gestore provvederà agli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 105/2015, rendendo apposita dichiarazione al competente Comitato Tecnico Regionale (CTR) e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

ACQUISITO in data 27/08/2019 il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2017/4298) sulla modifica al Piano di Monitoraggio e Controllo del Centro Ecologico Baiona inserito in AIA, comprensivo di relazione tecnica istruttoria a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata con nota ns. PG/2019/122830 del 05/08/2019;

RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione impiantistica del Centro Ecologico Baiona comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

VISTA la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1) del D.Lgs n. 159/2011 dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno (ns. PG/2019/82111 del 23/05/2019);

RITENUTO pertanto di accogliere favorevolmente, con prescrizioni, la variazione impiantistica proposta quale ulteriore contenimento delle emissioni odorigene derivanti dall'impianto TAS del Centro Ecologico Baiona, per cui si provvede all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 1562 del 29/03/2019, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare, ovvero adeguare, le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- ✓ la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- ✓ la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

CONSIDERATO che il Centro Ecologico Baiona risulta registrato EMAS (n. IT-001324) a far tempo dal 28/04/2011;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti anche pericolosi nel Centro Ecologico Baiona sono determinate secondo le modalità indicate nella suddetta DGR n. 1991/2003 con le riduzioni di cui alla L. n. 1/2011, come da AIA n. 1562 del 29/03/2019, per cui il gestore ha provveduto in proposito. La garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia per l'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti liquidi anche pericolosi nell'impianto TAS del Centro Ecologico Baiona interessato dalla modifica in questione, che non subisce alcuna variazione in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

#### DETERMINA

1. Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore in data 30/07/2019 ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PG/2019/120023), così come sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA n. 1562 del 29/03/2019 e smi** rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, a **HERAmbiente SpA** avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 02175430392) per l'esercizio dell'installazione IPPC denominata **"Centro Ecologico Baiona"** sita in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 182, come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1)** dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi con il seguente:

**B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA**

| <b>GRADO DI COMPLESSITÀ<br/>INSTALLAZIONE</b> | <b>ALTA</b><br>(€ 1.000,00) | <b>MEDIA</b><br>(€ 500,00) | <b>BASSA</b><br>(€ 250,00) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|

**TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00**

*In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 30/07/2019 (ns. PG/2019/120023), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA con versamento effettuato in data 16/07/2019 per un importo pari a € 500,00.*

- 2.b) Le condizioni stabilite nell'AIA in termini di limiti per le **emissioni in atmosfera** di cui al **paragrafo D2.4)** dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi sono così integrate:

**Limiti**

[...omissis...]

**Punto di emissione E22-bis – nuovo -**

**IMPIANTO TAS - Aspirazione vasche S18-A/B/C/D, S16-A/B, S17 (filtro a carboni attivi)**

*A tale punto di emissione afferisce il sistema di back-up a carboni attivi a cui convogliare, tramite ventilatore dedicato, gli sfiati delle vasche S18-A/B/C/D, S16-A/B e S17<sup>(\*)</sup> dell'impianto TAS, nei periodi di fermata per manutenzione del sistema di contenimento a scrubbers afferente al punto di emissione E22, evitandone lo scarico diretto in atmosfera.*

*Nella considerazione delle ridotte condizioni di utilizzo del sistema di back-up e delle caratteristiche performanti del filtro a carboni attivi sempre di nuova installazione, non si indicano limiti specifici per tali emissioni in atmosfera, salvo quanto stabilito nelle successive prescrizioni.*

*(\*) a seguito del previsto ampliamento della sezione di ricezione dei rifiuti liquidi conferiti tramite autobotti all'impianto TAS con la messa in esercizio delle nuove 4 rampe di scarico per rifiuti non pericolosi e opere connesse.*

Quanto riportato nello stesso **paragrafo D2.4) - Limiti** dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi è altresì aggiornato limitatamente al punto di emissione E22 come segue:

**Punto di emissione E22**

**IMPIANTO TAS - Aspirazione vasche S18-A/B/C/D, S16-A/B, S17 (2 scrubber in serie)**

*A tale punto di emissione afferiscono gli sfiati della vasca di post-denitrificazione e post-aerazione (S18-A) e delle vasche di stoccaggio per rifiuti liquidi non pericolosi (S18-B/C/D) comprese relative vasche di rilancio (S16-A/B e S17<sup>(\*)</sup>) a servizio delle rampe di scarico autobotti, dell'impianto TAS.*

|                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Portata massima [Nm<sup>3</sup>/h]</b>                            | 15.000 |
| <b>Altezza minima [m]</b>                                            | 7      |
| <b>Durata [h/d]</b>                                                  | 24     |
| <b>Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm<sup>3</sup>]</b> |        |
| <b>NH<sub>3</sub></b>                                                | 15     |
| <b>H<sub>2</sub>S</b>                                                | 5      |

*(\*) a seguito del previsto ampliamento della sezione di ricezione dei rifiuti liquidi conferiti tramite autobotti all'impianto TAS con la messa in esercizio delle nuove 4 rampe di scarico per rifiuti non pericolosi e opere connesse.*

- 2.c) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono altresì aggiornate sostituendo nel **paragrafo D2.4)** dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi le prescrizioni di cui ai punti 15) e 19) con le seguenti:

**Prescrizioni**

[...omissis...]

15. Per la gestione del sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera afferente al camino **E22** è adottata apposita Istruzione Operativa contenente le azioni da intraprendere sulla base dei dati rilevati dai sistemi di misura installati.

**Entro il 31/10/2020** deve essere adottato il previsto sistema di back-up a carboni attivi (**E22-bis**) da utilizzare esclusivamente nei periodi di fermata per manutenzione del sistema di abbattimento a scrubbers afferente al punto di emissione **E22** a cui, di norma, sono convogliati gli sfiati delle vasche **S18-A/B/C/D**, **S16-A/B**, **S17** dell'impianto TAS.

Tale sistema mobile di back-up è sempre installato in caso di fermata programmata per manutenzione ordinaria del sistema di abbattimento a scrubbers; in condizioni eccezionali imprevedibili di manutenzione straordinaria, il filtro a carboni attivi è comunque reso disponibile e installato nell'arco di 24 ore, per cui il gestore è tenuto a predisporre apposita procedura sulle modalità di attivazione della fornitura, prevedendo la riduzione o l'interruzione delle attività afferenti alle vasche **S18-A/B/C/D**, **S16-A/B**, **S17** dell'impianto TAS.

[...omissis...]

19. Deve essere tenuta idonea registrazione, anche su supporto informatico, dei periodi di funzionamento della torcia di emergenza a servizio del Forno **F3 (EC1)**, dei periodi di utilizzo del punto di emissione **E25** nonché dell'installazione, della rimozione e dei periodi di funzionamento del sistema mobile di back-up a carboni attivi (**E22-bis**).

Dovranno altresì essere registrate sia le manutenzioni da effettuare ai sistemi di abbattimento (filtri a maniche) installati sui silos di stoccaggio di sostanze polverulente (**ED20**, **ED22**, **ED23**, **ED26**, **ED40**, **ED71**), sia le sostituzioni dei filtri a carboni attivi previsti quali sistemi di contenimento delle emissioni **E6**, **ED41**, **ED42**.

[...omissis...]

3. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti liquidi anche pericolosi nell'impianto TAS del Centro Ecologico Baiona interessato dalla modifica in questione, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento al presente atto.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le operazioni di smaltimento dei rifiuti nell'impianto TAS del Centro Ecologico Baiona possono essere proseguite alle condizioni indicate nell'AIA vigente.

Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAC di Ravenna delle garanzie finanziarie prestate per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;

4. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. 1562 del 29/03/2019 e smi;

5. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

6. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

7. Di dare atto che l'attuazione della modifica non sostanziale oggetto del presente aggiornamento di AIA è subordinata alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), quale necessario titolo abilitativo edilizio, per cui il gestore è tenuto a rapportarsi direttamente con gli uffici competenti del Comune di Ravenna. Sono altresì fatti salvi gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 105/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidente rilevante;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**